



ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

I SESSIONE 2017
SEZIONE A
PROVA PRATICA
4 SETTEMBRE 2017

Tema 3

Esaminato l'avviso di accertamento allegato, predisponga il Candidato l'istanza di accertamento con adesione, in ipotesi che le circostanze rilevate dalla Guardia di Finanza corrispondano ai fatti e non siano contestate.

Inoltre, sul presupposto dell'esito negativo della stessa, il Candidato rediga ricorso alla Commissione Tributaria competente, avendo riguardo alle disposizioni di legge.



DIREZIONE REGIONALE I

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N°

L'ANNO 2009 codice fiscale

LA DIREZIONE REGIONALE DELLA

- UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor . . .
nato a . . .
codice fiscale . . .
nella qualita' di rappresentante legale di . . .

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
relativa all'anno 2009.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta sul valore aggiunto

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".



DIREZIONE REGIONALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.R L'ANNO 2009 codice fiscale

* * * MOTIVAZIONI * * *

La presente proposta di accertamento viene formulata in seguito:

1. al P.V.C. redatto il 17 dicembre 2009 a seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti della " " con sede in , ed unità locale in) località
2. al P.V.C. redatto il 15 dicembre 2010 a seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti della ' con sede in , ed unità locale in , località

I militari della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Aosta il 19 ottobre 2009 hanno iniziato una verifica fiscale nei confronti della società fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, della legge 7 gennaio 1929 n. 4, dell'art.2 4° comma, del d.lgs. n.68/2001 e della L. n.388/2000 con riferimento agli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009 fino alla data di inizio verifica.

In particolare per l'anno d'imposta 2009, i militari hanno effettuato l'esame della documentazione contabile e controlli di merito il cui esito è stato riportato nel P.V.C. redatto il 17 dicembre 2009. Nel corso di tale attività i militari hanno ritenuto necessario avviare le indagini finanziarie ai sensi degli artt.51, 2° comma, n.7), del D.P.R. n.633/1972 e 32, 1° comma, n.7) del D.P.R. n.600/1973, per cui l'attività di verifica è stata integrata e completata e le conclusioni e risultanze sono riportate nel P.V.C. redatto il 15 dicembre 2010, entrambe i verbali di constatazione qui si intendono integralmente richiamati e copia degli stessi è stata consegnata alla parte.

Controllo Contabile

L'ispezione documentale si è conclusa con la constatazione di violazioni formali in materia di I.V.A. secondo le prescrizioni dell'art. 35 del D.P.R. n.633/1972.

- La società ha disponibilità di un sito Internet all'indirizzo . Nella home page del sito web è stata omessa l'indicazione del numero di partita IVA a norma dell'art.35, comma 1, del D.P.R. n.633/1972 (come ribadito anche dalla risoluzione n.60 del 16 maggio 2006 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso).

Per tale violazione l'Ufficio irroga la sanzione prevista dall'art.11, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n.471/1997.

Controllo Sostanziale

Nel corso dell'attività ispettiva i militari hanno effettuato:

- riscontri materiali
- riscontri di coerenza, distinti in riscontri di coerenza interna e di coerenza esterna;
- riscontri di tipo analitico - normativo;
- riscontri relativi agli obblighi di liquidazione e versamento delle imposte.


I riscontri di cui sopra hanno permesso di constatare violazioni sostanziali ed in particolare per l'anno d'imposta 2009:

Violazioni sostanziali

- 1) La società nella liquidazione periodica relativa alle registrazioni del mese di gennaio 2009 ha rilevato un'imposta a debito pari ad € 4.978,98.

Dalla disamina dei modelli F24, effettuata in corso di verifica dai militari verbalizzanti, risultava che relativamente al mese di gennaio era stata versata un'imposta di € 4.891,20. Pertanto la società, a dicembre 2009, aveva omesso di versare parte dell'imposta a debito risultante in sede di liquidazione periodica relativa al mese di gennaio 2009, precisamente € 87,78, violando la norma di cui all'art.1, comma 4, del D.P.R. n.100/1998.

Dalle interrogazioni in Anagrafe Tributaria risulta che tale versamento sia stato effettuato il 16/07/2010. Pertanto la società non ha eseguito in parte, i versamenti periodici alla prescritta scadenza.



DIREZIONE REGIONALE I

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.PER L'ANNO 2009 codice fiscale 0

Per quanto sopra l'Ufficio irrognerà con separato atto di contestazione, la sanzione di cui all'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.471/1997.

- 2) Dalla disamina dei modelli F24 è stato rilevato che la società nel mese di marzo nella sezione Erario, ha utilizzato in compensazione con codice tributo 6099 (versamento IVA sulla base della Dichiarazione annuale) un importo a credito pari ad € 1.473,84 dell'anno d'imposta 2008, non spettante in quanto la dichiarazione annuale IVA 2008 – quadro VL - Rigo VL38 – ha rilevato un'imposta dovuta pari ad euro 3.901,00.

Per quanto sopra, a fronte della compensazione con utilizzo di credito non spettante, la società non ha ottemperato al versamento dell'I.V.A. periodica. Per tale violazione l'Ufficio recupera con separato atto il credito non spettante e irroga la sanzione di cui all'art.13 del D.Lgs. n.471/1997.

Nell'ambito dei riscontri di coerenza esterna è stata eseguita la riconciliazione delle risultanze delle indagini finanziarie con le scritture contabili obbligatorie.

In merito alle indagini finanziarie si evidenzia che ai fini dell'imposizione diretta ed ai sensi dell'art.32, comma 1, n.2), del D.P.R. n.600/1973 *"i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del n.7) e dell'art. 33, 2° e 3° comma, o acquisiti ai sensi dell'art.18, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n.504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38,39,40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni"*.

Conseguentemente:

- Gli importi a qualsiasi titolo accreditati nell'ambito dei rapporti intrattenuti e delle operazioni effettuate dai contribuenti con gli operatori finanziari, sono posti a base della ricostruzione di qualsiasi categoria reddituale quale componenti positivi di reddito (proventi, ricavi, compensi, ecc.) qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito stesso o che le operazioni relative sono fiscalmente irrilevanti;
- Gli importi riscossi, non risultanti dalla contabilità, ove non ne viene indicato il beneficiario, si considerano ricavi o compensi e sono quindi utilizzabili per la rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Ai fini IVA ed ai sensi dell'art.51, comma 2, n.2) del D.P.R. n.633/1972. *"i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del n.7) e dell'art. n.52, ultimo comma, o acquisiti ai sensi dell'art.18, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n.504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata"*.

I versamenti non giustificati sono considerati "vendite in nero" ed i prelevamenti "acquisti in nero", sempre che il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni ovvero che non si riferiscono ad operazioni imponibili.


Le indagini finanziarie equiparano i fini dell'imposizione sui redditi, i prelevamenti di denaro ai ricavi e compensi.

Conti correnti bancari intestati alla società verificata

Relativamente all'anno d'imposta 2009, i verbalizzanti esaminando la documentazione pervenuta nel corso delle indagini finanziarie non hanno constatato irregolarità in merito ai conti correnti bancari intestati alla società, trovando corrispondenza con le registrazioni contabili eseguite dalla parte.

Conti correnti bancari o altri rapporti finanziari riconducibili a

Le risposte pervenute relativamente a _____ hanno fatto rilevare, nel periodo oggetto di indagini finanziarie, l'inesistenza di conti correnti intestati al medesimo, e l'effettuazione di operazioni extraconto per alcune delle quali, come di seguito evidenziato, la parte non ha fornito idonee giustificazioni:



DIREZIONE REGIONALE D

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2009 codice fiscale

BANCA S.P.A.

17/09/2009: cambio assegni di terzi per euro 630,00

CASSA.

S.P.A.

- 31/07/2009: versamento assegni dipendenza per euro 700,00;
- 07/08/2009: versamento assegni dipendenza per euro 1.640,00.

Per quanto sopra ed in virtù delle norme che regolano le indagini finanziarie si ha:

- Anno 2009 ricavi non dichiarati (imputabili alla società verificata) – euro 2.970,00

Conti correnti bancari o altri rapporti finanziari riconducibili ad

Le risposte pervenute relativamente ad hanno fatto rilevare, tra l'altro, nel periodo oggetto di indagini finanziarie, l'esistenza di conti correnti intestati al medesimo. In tali conti correnti relativamente all'anno d'imposta 2009 sono state rilevate le seguenti operazioni per la quale la parte non ha fornito idonee giustificazioni:

BANCA S.P.A. – Filiale di

- c/c n.2296776 intestato ad

23/04/2009 versamento contante per euro 2.000,00;
31/07/2009 versamento su sportello automatico ATM per euro 700,00;
29/09/2009 versamento contante per euro 1.000,00

Per quanto sopra ed in virtù delle norme che regolano le indagini finanziarie si ha:

Anno 2009: ricavi non dichiarati (imputabili alla società verificata) euro 3.700,00.

Complessivamente dal suddetto esame è emerso che le due parti, nel corso del contraddittorio effettuato, non sono state in grado di giustificare per l'anno 2009 le seguenti:

OPERAZIONI ATTIVE € 6.670,00

I motivi che hanno portato a considerare i predetti importi riconducibili al reddito imponibile societario sono che entrambi i soggetti non svolgono altre attività fonte di reddito che possano giustificare le operazioni contestate.

In merito si può citare la sentenza n.13391 del 12 settembre 2003 della Corte di cassazione che recita: "in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art.37, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito può ritenersi limitata, in casi di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati."

Nel corso delle indagini finanziarie, dall'esame della documentazione bancaria come meglio sopra dettagliata è emerso quindi che la stessa società abbia omesso di dichiarare componenti positivi di reddito per euro 6.670,00, derivanti da operazioni attive (accreditamenti o disponibilità di denaro attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti tramite le indagini finanziarie) di cui la parte (nelle persone del sigg. ed , ognuno per quanto di propria competenza) non è stata in grado di fornire giustificazioni o ha fornito giustificazioni che i verbalizzanti non hanno ritenute idonee.

DIREZIONE REGIONALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

R L'ANNO 2009 codice fiscale **12**

Per tutto quanto sopra detto quest'Ufficio, accerta maggiori ricavi per € 6.670,00 e rettifica, ai sensi dell'art. 39, 1° comma, e 40 del DPR 600/1973, il reddito d'impresa complessivo netto da euro 129.189,00 ad euro 135.859,00.

E Vista la dichiarazione mod. Unico SC n. _____ ? del _____ di seguito si riportano, unitamente ai riferimenti normativi, le basi imponibili e la determinazione dell'imposta.

IRES

L'Ufficio, accerta ai sensi dell'art.41/bis del D.P.R.600/73, il reddito d'impresa in €135.859,00, anziché € 129.189,00 cui corrisponde una maggiore imposta dovuta di €1.834,00 per IRES.

IVA

Ai sensi dell' art. 54 Dpr 633/72, dagli esiti del Verbale della Guardia di Finanza, l'Ufficio accerta un volume di affari di € 883.856,00, cui corrisponde una maggiore imposta sulle operazioni imponibili di € 1.334,00.

SANZIONI

Le violazioni riscontrate dai verificatori della Guardia di Finanza e che nel presente atto sono accolte *in toto* sono individuate come segue:

Presentazione infedele delle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte IRES e IVA che ha comportato l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1 comma 2 e art. 5 comma 4 del D.Lgs.471/1997 ..


Omessa registrazione di operazioni imponibili che ha comportato l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 1 D. Lgs. 471/1997.

Omessa indicazione del numero di partita Iva nella Home-page del sito web della società che ha comportato l'applicazione della sanzione prevista dall'art.11, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n.471/1997.

Considerato che i comportamenti omissivi hanno carattere ricorrente e interessano più tributi, la sanzione è determinata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97.

Il dettaglio delle sanzioni e dei relativi importi è riportato nel seguito del presente atto.

Nel caso che intenda usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 218/97, le somme da versare e le modalità di pagamento sono riportate nell'apposito prospetto.



DIREZIONE REGIONALE

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO NL'ANNO 2009 codice fiscale

DICHiarATO ACCERTATO

QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO

RF4 Utile	52.209	52.209
-----------	--------	--------

VARIAZIONI IN AUMENTO

RF17 Imposte ineducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	33.472	33.472
RF22 Ammortamenti non deducibili	1.800	1.800
RF25 Spese di manut., rip., ammoder., trasf.ecc. la quota ded.	29.924	29.924
RF32 Altre variazioni in aumento	15.294	15.294

VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO

Ricavi non dichiarati di cui: induttivi		6.670
---	--	-------

RF33 Totale variazioni in aumento	80.490	87.160
-----------------------------------	--------	--------

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RF43 Spese/compon. neg. non dedotti o non imputati a c/e	109	109
RF54 Altre variazioni in diminuzione	3.401	3.401

RF55 Totale variazioni in diminuzione	3.510	3.510
---------------------------------------	-------	-------


DETERMINAZIONE DEL REDDITO

RF56 SOMMA ALGEBRICA (RF4 - RF5 + RF6 col.4 + RF33 - RF55)	129.189	135.859
RF59 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	129.189	135.859
RF61 REDDITO	129.189	135.859

QUADRO RN - IRES

RN1 col.2 Reddito	129.189	135.859
RN6 col.2 Reddito imponibile	129.189	135.859
RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,5%	129.189	135.859
Imposta risultante	35.527	37.361
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile	35.527	37.361
RN11 Imposta netta	35.527	37.361
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	35.527	37.361
RN22 Acconti	23.384	
RN23 Imposta a debito	12.143	

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		1.834,00
--------------------------------------	--	----------



DIREZIONE REGIONALE

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.'ANNO 2009 codice fiscale'

	DICHIARATO	ACCERTATO
IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili		
SEZ. 2		
VE22 Impon. 20% operaz.imponibili agricole/commerc.	899.982	906.652
Impos. 20% operaz.imponibili agricole/commerc.	179.996	181.330
SEZ. 3		
VE23 Totale imponibile	899.982	906.652
Totale imposta	179.996	181.330
VE25 Totale VE23 e VE24	179.996	181.330
SEZ. 4		
VE33 Operazioni esenti (art.10)	705	705
VE34 Operazioni con applicazione del reverse charge	3.505	3.505
VE38 Cess. di beni ammortizz. e passaggi interni(-)	27.006	27.006
SEZ. 5		
VE40 Volume d'affari	877.186	883.856
QUADRO VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione		
SEZ. 1		
VF2 Acquisti e importazioni imponibili (4%)	168	168
Imposta sugli acquisti e importazioni al 4%	7	7
VF9 Acquisti e importazioni imponibili (10%)	1.621	1.621
Imposta sugli acquisti e importazioni al 10%	162	162
VF11 Acquisti e importazioni imponibili (20%)	609.782	609.782
Imposta sugli acquisti e importazioni al 20%	121.956	121.956
VF14 Acquisti esenti e import. non soggette all'imposta	700	700
VF17 Acq./importaz. per i quali non e' ammessa la detraz.	7.292	7.292
SEZ. 2		
VF20 Totale acquisti e importazioni - Imponibile	619.563	619.563
Tot. acquisti/importaz. - Imposta	122.125	122.125
VF22 Totale imposta acquisti e importazioni	122.125	122.125
SEZ. 4		
VF57 IVA ammessa in detrazione	122.125	122.125
QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale		
SEZ. 1		
VL1 IVA a debito (somma VE25 e VJ15)	179.996	181.330
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)	122.125	122.125
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1- VL2)	57.871	59.205



DIREZIONE REGIONALE

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.L'ANNO 2009 codice fiscale

DICHICIARATO ACCERTATO

SEZ. 2

VL9 Credito compensato nel modello F24	1.473	1.473
--	-------	-------

SEZ. 3

VL26 Eccedenza credito anno precedente	-1.473	-1.473
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, int. trim, acconto	59.832	59.832
VL32 IVA a debito	0	846
VL33 IVA a credito	488	0
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	0	846
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	488	0

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)	1.334,00
--------------------------------------	----------

Credito richiesto dal contribuente non spettante di cui credito non riconosciuto	488 488
---	------------

MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA RIDETERMINATA

Debito di imposta	846
Credito non riconosciuto	488

MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA (in euro)	1.334,00
-----------------------------------	----------

DIREZIONE REGIONALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

L'ANNO 2009 codice fiscale

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IVA.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa che da quelle successive.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2 , D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	1.834,00	3.668,00
2 IVA-OMESSA INDICAZIONE DI PARTITA IVA NELLA HOME-PAGE DEL SITO WEB PREVISTA DALL'ART.35 -COMMA 1-DPR 633/72 a) ART. 11, COMMA I, LETT. a) D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 258,00 A EURO 2.065,00	258,00	2.065,00
3 IVA-OMESSA, INFEDELE, TARDIVA REGISTRAZIONE DI FATTURE EMESSE, CORRISPETTIVI, OPERAZIONI IMPONIBILI. a) ART. 6, COMMA I-IV-V, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 516,00	1.334,00	2.668,00
4 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA a) ART. 5, COMMA IV, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA	1.334,00	2.668,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- Per la gravità della violazione desunta anche dal comportamento del contribuente che già nell'anno 2006 è incorso nella stessa violazione, la sanzione è aumentata del 70%, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.471/1997.
 Per la gravità della violazione desunta anche dal comportamento del contribuente che già nell'anno 2006 è incorso nella stessa violazione, la sanzione è aumentata del 70%, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.471/1997.

DIREZIONE REGIONALE

\ - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO

L'ANNO 2009 codice fiscale:

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti	Disposizioni	successive	
	a)	b)	c)	
1 Ires	3.668,00	0,00	0,00	3.668,00
2 IVA	657,00	0,00	0,00	657,00
3 IVA	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00
4 IVA	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00
Cumulo materiale				9.661,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse violazioni della stessa indole in periodi d'imposta diversi, la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto e poi dalla meta' al triplo.

Rilevato che la violazione piu' grave e' quella di:
la sanzione più grave è rappresentata dall'IRES.


per l'anno 2007, con una sanzione applicabile di Euro 55.966,00

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	55.966,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	11.193,20
- TOTALE	Euro	67.159,20
- aumento del 70% - articolo 12 comma 5, del D.Lgs.n.472/97	Euro	47.011,44
- sanzione base	Euro	114.170,64
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	28.542,66
- Cumulo giuridico	Euro	142.713,30

Poiche' il predetto ammontare della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell'art.12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, e' necessario sommare gli ammontari delle sanzioni risultanti dal cumulo materiale relativi agli stessi anni:

- Cumulo materiale anno 2006	Euro	23.802,00
- Cumulo materiale anno 2007	Euro	108.122,64
- Cumulo materiale anno 2008	Euro	22.924,50
- Cumulo materiale anno 2009	Euro	9.661,00



DIREZIONE REGIONALE

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTOPER L'ANNO 2009 codice fiscale

- Totale cumulo materiale	Euro	164.510,14
- Sanzione irrogabile	Euro	142.713,30
- sanzione applicata negli atti relativi alle annualita' preced.	Euro	138.515,85
- TOTALE	Euro	4.197,45

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 142.713,30) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 164.510,14).

Pertanto la DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 142.713,30.

Tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualita' precedenti, per un totale di Euro 138.515,85, la sanzione relativa all'anno 2009 e' pari a Euro 4.197,45.

DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO

PER L'ANNO 2009 codice fiscale

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

**1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo
(Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)**

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 16/04/2012 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Ires	9455	1.834,00
Interessi (fino al 16/04/2012)		117,83
TOTALE		1.951,83
Ulteriori interessi (*)		
Iva	9463	1.334,00
Interessi (fino al 16/04/2012)		97,47
TOTALE		1.431,47
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9452	1.399,15
Spese di notifica	9400	5,16

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 16/04/2012, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

(**) La somma dovuta a titolo di sanzioni è pari ad un terzo di Euro 142.713,30.
Dall'importo così ottenuto vengono dedotte le somme dovute ai fini della definizione agevolata per gli anni precedenti pari a Euro 46.171,95.

Sanzione dovuta per l'anno 2009 Euro 1.399,15.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata

DIREZIONE REGIONALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO

L'ANNO 2009 codice fiscale

all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio :
- il Codice Atto :

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

**2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo
(Art. 17 dlgs n. 472/1997)**

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A (*)	9601	1.399,15

- (*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un terzo di 142.713,30 euro.
Dall'importo così ottenuto vengono dedotte le somme dovute ai fini della definizione agevolata per gli anni precedenti pari a Euro 46.171,95.

Sanzione dovuta per l'anno 2009 Euro 1.399,15.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio :
- il Codice Atto :

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	3.168,00
---------	----------

DIREZIONE REGIONALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2009 codice fiscale:

INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 16/04/2012 *	246,06
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
TOTALE	3.419,22

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 16/04/2012 fino alla data di versamento inclusa.

3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio
(dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Procedimento di mediazione tributaria

Ai sensi dell'articolo 17-bis del dlgs n. 546/1992, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente che intende proporre ricorso e' tenuto a presentare istanza di reclamo-mediazione a pena di inammissibilita' del ricorso stesso. L'istanza puo' contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Decorso novanta giorni senza che sia intervenuto l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione con riduzione delle sanzioni al 40%, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso.

Le indicazioni di seguito riportate riguardanti il ricorso devono intendersi riferite anche all'istanza di reclamo-mediazione in quanto compatibili.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di:

UFFICIO CONTROLLI - Area legale

art. 4 dlgs n. 546/1992.

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Regionale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE REGIONALE;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

DIREZIONE REGIONALE:

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO

PER L'ANNO 2009 codice fiscale (

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformita' all'originale.
In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 16/04/2012 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 16/04/2012 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9932	2009	611,33
Interessi fino al 16/04/2012(*)	9933		44,89
IIVA	9944	2009	444,67
Interessi fino al 16/04/2012(**)	9945		37,13
Spese di notifica	9400	2009	5,16

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 0,06699 Euro per ogni giorno successivo fino alla data

DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO

PER L'ANNO 2009 codice fiscale

di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore IVA accertata e pari a 0,04873 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio :
- il Codice Atto :

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	1.056,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 16/04/2012 *	82,02
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
TOTALE	1.143,18

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 16/04/2012 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	3.168,00
SANZIONE PER INTERO	4.197,45
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 16/04/2012 *	246,06
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
TOTALE	7.616,67

DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI**AVVISO DI ACCERTAMENTO****PER L'ANNO 2009 codice fiscale:**

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 16/04/2012 fino alla data di versamento inclusa.

5) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione è concessa e successivamente il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione può essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza può essere contenuta anche nel reclamo;
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalità previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

6) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3), può presentare istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

È possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

7) Riesame
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 5,16 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro delle finanze dell'8 gennaio 2001).

DIREZIONE REGIONALE

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO

PER L'ANNO 2009 codice fiscale

**9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)**

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).
Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.
Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.
Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

9-a) Presentazione del ricorso

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	1.056,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 16/04/2012	82,02
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
SUB TOTALE	1.143,18

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 9%	102,89
TOTALE (*)	1.246,07

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:


- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 16/04/2012 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni

(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	3.168,00
---------	----------



DIREZIONE REGIONALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTOPER L'ANNO 2009 codice fiscale

INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 16/04/2012	246,06
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
SUB TOTALE	3.419,22

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 9%	307,73
TOTALE (*)	3.726,95

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 16/04/2012 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), di n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.


IMPOSTE	3.168,00
SANZIONE PER INTERO	4.197,45
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 16/04/2012	246,06
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
SUB TOTALE	7.616,67

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 9%	685,50
TOTALE (*)	8.302,17

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 16/04/2012 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).



DIREZIONE REGIONALE:

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO

PER L'ANNO 2009 codice fiscale

Funzionario al quale rivolgersi per informazioni:

1 a

Il presente atto si compone di 21 Pagine

e di n. __ allegati composti da n. __ pagine

Data
19 APR. 2012



Il Direttore

Per delega del Direttore Regionale conferita
con atto dispositivo n. 87 del 6 aprile 2012 prot.
0000008 depositato agli atti dell'Ufficio.

Il Capo Team n. 4

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento
n. ' le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli
importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario.

Codice Ufficio:

Codice atto :

Denominazione

Codice fiscale:

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9455	2009	1.834,00
Interessi (fino al 16/04/2012)			117,83
Totale da versare			1.951,83
Ulteriori interessi (*)			
IIVA	9463	2009	1.334,00
Interessi (fino al 16/04/2012)			97,47
Totale da versare			1.431,47
Ulteriori interessi (**)			
Sanzione pecuniaria totale	9452	2009	1.399,15
ridotta ad un terzo (1)			
Spese di notifica	9400	2009	5,16

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Ires accertata, e' pari a 0,17586 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.


Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore IVA accertata, e' pari a 0,12791 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati al punto 2 delle avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire a questo ufficio entro 10 giorni dal versamento.



NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di XXX

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. rd. 76412524358-1